**IL TRASPORTO DI ANIMALI: I CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE**

**Dott. Marco Massavelli**

**Comandante Polizia Locale Susa (TO)**

La materia del controllo del trasporto di animali nel territorio nazionale, vista da punto di vista dell’introduzione degli animali stessi, e non solo da quello relative alla regole igienico-sanitari in materia di trasporto, è un ambito operativo di nuovo interesse per le polizie locali, che merita un approfondimento, in considerazione dei sempre più frequenti traffici di animali, ed in particolare, di cani, che vengono spostati, su strada, spesso in maniera indisturbata, attraverso Regioni e Stati, fino ad arrivare a destinazione sul territorio nazionale.

Il decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, prevede le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento 1/2005/CE, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e disciplina i titoli autorizzativi per il trasporto di animali vivi, le caratteristiche tecniche e igienico-sanitarie dei veicoli adibiti al trasporto e i requisiti di idoneità per il trasporto.

Oltre a tale disposizione normativa, però, è necessario conoscere anche quanto, ora, previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

**LE REGOLE UE**

Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, disciplina:

1. l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
2. il finanziamento dei controlli ufficiali;
3. l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri;
4. l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
5. l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;
6. l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

Ai fini del Regolamento, per «controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:

1. il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di riferimento;
2. che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

**LE NUOVE DISPOSIZIONI DI CONTROLLO**

Il decreto legislativo n. 23/2021 stabilisce che il Ministero della salute, tramite gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, organizza e coordina i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625, per verificare, secondo modalità a campione e non discriminatorie, la conformità alla normativa dell'Unione europea degli animali, ivi comprese le disposizioni in materia di benessere animale, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri.

Nel caso in cui i controlli evidenzino che gli animali o le merci non sono conformi alle normative dell'Unione europea al punto da costituire, ai sensi dell'articolo 106 del regolamento (UE) 2017/625, un rischio sanitario per l'uomo, gli animali o per il benessere degli animali o una violazione ripetuta o possibile grave violazione di tali normative, il Ministero della salute informa senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di intraprendere opportune indagini.

Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli gli operatori che ricevono da altri Stati membri, come primi destinatari materiali, gli animali e le merci di cui all'articolo 1, comma 1:

a) effettuano la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute e da altri sistemi informativi correlati o altre modalità di trasmissione telematica, stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute;

b) segnalano ogni partita all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste alla lettera a).

La segnalazione è effettuata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari competente per territorio nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l'arrivo delle partite di merci.

Ferme restando le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari programmano, di concerto con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i controlli sugli animali e sulle merci di cui all'articolo 1, comma 1, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio.

Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto viene rilevata la non conformità della partita alla normativa dell'Unione europea nel settore relativo agli animali e alle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, adottano le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138

del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili, avvalendosi, per la loro applicazione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.

Qualora il controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto degli animali e delle merci provenienti dagli altri Stati membri, evidenzi una non conformità concernente errori meramente formali del certificato o dei documenti che non incidono sullo stato sanitario della partita, prima di ricorrere alla sua rispedizione, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari possono consentire all'operatore dello Stato membro che ha spedito gli animali o le merci un periodo di tempo per la regolarizzazione non inferiore a trenta giorni.

Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se a seguito dei controlli su animali e merci di cui all'articolo 1, comma 1 viene rilevato un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale o un sospetto di non conformità, dispongono l'applicazione, da parte dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria competente per territorio, delle disposizioni di cui agli articoli 137, paragrafo 3, lettere a) e b), e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili.

**LE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Da un punto di vista sanzionatorio, di particolare interesse per gli organi di polizia stradale, rileva il disposto dell’articolo 4, decreto legislativo n. 23/2021, il quale stabilisce, al comma 1, che l’operatore che introduce nel territorio nazionale animali senza darne segnalazione ai competenti uffici veterinari, salvo che il fatto costituisca reato, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2178 euro, per ogni singolo obbligo violato.

Il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione della violazione, secondo la regola generale di cui all’articolo 16, legge n. 689/81, corrisponde al terzo del massimo, e cioè a 726 euro.

Il controllo può essere effettuato direttamente su strada, dagli agenti di polizia stradale, assumendo informazioni e documentazione dal conducente del veicolo e tramite i servizi veterinari competenti.

**I CONTROLLI FRONTALIERI**

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, si occupa, invece, nello specifico, dei controlli frontalieri: per quanto di interesse degli organi di polizia stradale, ci si deve concentrare sul disposto dell’articolo 5.

Introdurre nel territorio nazionale animali senza i prescritti controlli veterinari frontalieri, salvo che il fatto costituisca reato, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7750 euro a 46485 euro: il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione della violazione corrisponde a 15495 euro.

La stessa sanzione si applica nel caso di introduzione nel territorio nazionale di animali senza rispettare le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625,

La medesima sanzione si applica anche nel caso di introduzione nel territorio nazionale di animali in violazione delle prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) n. 2017/625.

Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.